

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2792

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifica all’articolo 2751-*bis* del codice civile in materia di privilegio dei crediti riguardanti la retribuzione delle prestazioni rese dai professionisti in forma associata

*Presentata il 13 ottobre 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui tutti i creditori devono essere soddisfatti, in eguale misura, dal patrimonio del debitore inadempiente. Tuttavia, in certe ipotesi il legislatore riconosce ad alcuni crediti maggiore rilevanza, di carattere sociale o giuridica, rispetto ad altri, in relazione alla particolare natura della causa del credito o all’esigenza di particolare certezza del tipo di rapporto giuridico. Tali specifiche costituiscono, quindi, cause legittime di prelazione rispetto agli altri crediti chirografari, e, in quanto in deroga al principio generale della *par condicio creditorum*, devono essere espressamente indicati e tipizzati dal legislatore in modo tassativo, non essendo ammessa l’applicazione in via analogica.

Pertanto, con riferimento alle ipotesi previste dall’articolo 2751-*bis* n. 2, del

codice civile, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, esclude l’estensione del privilegio previsto per le attività intellettuali ogniqualvolta le prestazioni professionali vengono erogate da soggetti costituiti nella forma della società (di capitali o di persone) e addirittura anche quando vengono erogate da soggetti costituiti nella forma dell’associazione tra professionisti.

Tuttavia, la mancata previsione della fattispecie della gestione di attività professionale in forma associata costituisce, attualmente, una lacuna legislativa, a seguito dell’evoluzione dello svolgimento delle professioni intellettuali. Infatti, letteralmente, il medesimo numero 2 dell’articolo 2751-*bis* del codice civile riconosce il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di

opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, senza alcun riferimento alle forme associative entro le quali le medesime attività intellettuali ora possono svolgersi. Nella formulazione normativa del privilegio spettante al professionista in base al citato articolo 2751-*bis*, n. 2, del codice civile, non rileva soltanto un aspetto compensativo di un'attività di natura oggettivamente professionale, quanto piuttosto l'aspetto retributivo di un'attività soggettivamente professionale, svolta cioè da soggetti che esercitano, in maniera individuale, un'attività professionale senza il supporto delle strutture organizzative, gestionali ed economiche solitamente presenti in realtà condivise da più professionisti quali gli studi associati, negandosi il diritto al privilegio al professionista che svolge la propria attività in forma associata. Tale esclusione pare essere più conseguente a una rigida applicazione letterale piuttosto che alla *ratio* del riconoscimento del privilegio per le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale. Infatti, in realtà, all'epoca della stesura dell'articolo in questione le professioni intellettuali non potevano essere svolte in forma associativa, mentre, attualmente, tale esclusione appare del tutto ingiustifi-

cata, dal momento che la legge 7 agosto 1997, n. 266, ha abrogato, all'articolo 24, il divieto di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, circa la costituzione di una società di professionisti.

L'esclusione dal privilegio risulta, quindi, anacronistica per le prestazioni intellettuali ogniqualvolta l'impiego di intelligenza o del lavoro personale — pur se ripartito con altri — costituisca un fattore prevalente rispetto all'apparente organizzazione imprenditoriale concernente l'associazione professionale. Infatti, l'inserimento del professionista in uno studio associato non fa di per sé venire meno il carattere retributivo del credito qualora lo stesso derivi da un'attività direttamente imputabile al singolo professionista — al quale il privilegio in questione dovrà pertanto essere riconosciuto — quando la forma associata dell'attività intellettuale non snatura il rapporto fiduciario e individuale con il professionista. Infine, il supporto di strutture organizzative, meramente gestionali ed economiche, solitamente presenti in realtà condivise da più professionisti, quali gli studi associati, non dovrebbe, nell'attuale realtà professionale, rilevare per escludere il carattere intellettuale e professionale della prestazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al numero 2 dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, dopo le parole: « di ogni altro prestatore d'opera intellettuale » sono inserite le seguenti: « , anche se svolte in forma associata con altri professionisti, ».

€ 0,35



\*16PDL0030190\*